

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI





ASSESSORATO ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SANITA'

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l'obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In pratica, i cittadini interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:

info.sicuri@regione.piemonte.it

Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo, di norma non oltre un mese, in base alla loro complessità, alla necessità di consultazione della normativa, ecc. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro che si tengono, di norma, una volta al mese.

Al fine di fornire indicazioni sulla materia, una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio, ordinati per argomenti omogenei, viene pubblicata periodicamente sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/index.htm>

Il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è opportuno fare riferimento.

info.sicuri@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri



ASSESSORATO ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SANITA'

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Direzione Sanità

Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva

Corso Regina Margherita 153 bis

10122 Torino

Dirigente Responsabile dott.ssa Michela Audenino

e-mail: prevsan@regione.piemonte.it

CREDITS

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri composto da:

Alessandro Palese (Regione Piemonte)

Ezio Zanella (ASL AL)

Pierluigi Gatti (ASL AL)

Fausto Chiotto (ASL TO1)

Michele Montrano (ASL TO 3)

Giacomo Porcellana (ASL TO3)

Renato Bellini (ASL TO5)

Giorgio Ameli (ASL BI)

Si ringrazia per la collaborazione:

Maria Gullo (INAIL, Direzione Regionale Piemonte - ConTARP)

INDICE

Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I	7
Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III	22
Cantieri – Titolo IV	28
Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali – Titoli V, VI, VII	42
Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI	43

APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

1) Sono un geometra libero professionista e sono un RSPP. Ho partecipato ad un corso di formazione, anni fa, per RSPP frequentando, con esame finale, il modulo C, essendo stato esentato dai moduli A e B, per esperienze pregresse pluriennali.

Dagli anni 2001/02 svolgo l'incarico di RSPP presso alcune amministrazioni comunali. Recentemente mi è stato proposto di assumere l'incarico di RSPP presso una Scuola Media Superiore Statale. Con il corso frequentato (e relativi aggiornamenti annuali, tuttora in corso) e le esperienze pregresse posso assumere, a ragion veduta, l'incarico propositomi?

Il settore istruzione e pubblica amministrazione fanno parte dello stesso macrosettore. Di conseguenza se lei è in possesso dei requisiti per poter svolgere i compiti di RSPP per le amministrazioni comunali può anche accettare incarichi per la scuola. Deve comunque frequentare i corsi di aggiornamento che per il macro settore 8 devono essere di 40 ore nel quinquennio.

2) Volevo sapere come trattare, relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/08, le seguenti figure: collaboratori occasionali, lavoratori autonomi. Preciso che l'azienda svolge servizio di tipo assistenziale in diverse strutture e che oltre ai lavoratori dipendenti si avvale delle due figure sopra riportate in maniera marginale (4/5 persone). Leggendo il decreto mi pare di aver capito che il collaboratore occasionale è a tutti gli effetti un lavoratore è come tale deve essere trattato. Mentre per quanto concerne il lavoratore autonomo, mi pare di aver capito che deve essere trattato secondo l'art. 26, ma la domanda specifica è: per lui devo fare un DUVRI o mi basta trattarlo come l'ipotesi del comma 3 bis.

Il lavoratore occasionale (art. 3) è tutelato come il lavoratore. Il lavoratore autonomo ha gli obblighi dell'art. 21 e nei suoi confronti applica l'art. 26 (quindi a seconda dei casi anche il comma 3 o il comma 3 bis). Occorre però valutare se si tratta effettivamente di un lavoro autonomo o piuttosto di una attività subordinata.

3) Vorrei avere delucidazioni circa l'obbligo di aggiornamento previsto per gli RLS.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Al momento sono noti gli accordi firmati da:

- CONFAPI e CGIL CISL UIL in data 18 giugno 2009
- UGIS Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl-Credito, Uilca-Uil e Sinfub del 22 aprile 2010
- Accordo tra Confindustria Piemonte e Cgil, Cisl e Uil del Piemonte, del 23 novembre 2010

- Credito e Assicurazioni, Agenzie di assicurazione del 4 febbraio 2011
- Settore Agroindustriale, Consorzi Agrari del 22 dicembre 2009

E' necessario rivolgersi agli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

La sanzione è quella prevista per la violazione dell'art. 37 comma 10.

4) Volevo sapere se è possibile considerare formato quale addetto al pronto soccorso (DM 388/03) un lavoratore che ha fatto un corso di salvamento e che svolge tale lavoro c/o una piscina, che dichiara che durante il corso abilitante di salvamento ha affrontato i temi del BLS, o devo dire al suo datore di lavoro che deve essere formato specificatamente in materia vista la sua recente nomina ad addetto al pronto soccorso?

Occorre confrontare i programmi e la durata dei due corsi ed eventualmente farsi rilasciare dall'ente formatore una dichiarazione di equipollenza.

5) Un Datore di Lavoro può essere anche RLS?

Il datore di lavoro per definizione non è un lavoratore e quindi non può essere eletto come RLS.

6) Sono RSPP presso una scuola statale che ha una sezione staccata presso due aziende ospedaliere di Torino, ci sono una decina di docenti che tengono lezioni in modo continuativo ai giovani in lunga degenza, avendo anche una stanza di appoggio all'interno dell'Ospedale. Secondo me il rapporto tra Istituto e Ospedale dovrebbe essere chiarito da un DUVRI, attualmente l'Ospedale considera i docenti alla stregua di visitatori, ma questi sono lavoratori che lavorano tutto il giorno in ospedale con i malati, quindi anche sottoposti a rischi specifici.

Se esiste un contratto di appalto o d'opera si applica l'articolo 26 del D.lgs. 81/08, negli altri casi non si applica. Ciò non toglie che anche negli altri casi i datori di lavoro debbano aggiornare il proprio DVR e per farlo debbano collaborare informandosi reciprocamente.

7) Sono un operaio di un'azienda metalmeccanica della provincia di Cuneo. Noi saldiamo molto e nella nostra azienda non ci sono aspiratori e respiriamo sempre parecchio fumo! Abbiamo già esposto il problema al nostro titolare ma niente di fatto! Cosa possiamo fare?

E' possibile fare un esposto al Servizio Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della ASL competente. Trova i riferimenti a questo indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/spresal/spresal.htm>

8) Una dipendente collaboratrice scolastica ha subito un infortunio sul lavoro ed è assente. Ai sensi dell'art. 41 comma 2 punto e-ter del D.lgs. 81/08 e successive modificazioni ho richiesto alla dipendente di sottoporsi a visita da parte del medico competente prima della scadenza del periodo di infortunio. La dipendente ha risposto chiedendo di essere visitata dopo la scadenza del periodo di infortunio. Poiché la norma sopra citata prevede la visita prima della ripresa del servizio chiedo se accettando il rinvio si possa configurare una violazione alle norme da parte del datore di lavoro.

La norma prevede che la lavoratrice venga sottoposta a visita medica prima della ripresa del lavoro, non che debba (possa) essere visitata durante il periodo di inabilità temporanea. Quando i sanitari definiranno la data di chiusura dell'infortunio, e quindi terminata l'inabilità temporanea, prima di riprendere il lavoro la lavoratrice dovrà essere sottoposta a visita ex art. 41 D.lgs. 81/08.

9) Azienda artigiana - servizio catering e mensa - con un totale di 32 addetti (alcuni dei quali prestanti servizio nel centro di cottura principale ed i rimanenti in varie mense di asili, scuole, etc.). In base al monte ore degli addetti la ditta rientra tra le aziende artigiane, in quanto diversi addetti sono assunti per due-tre ore al giorno. Il datore di lavoro, in base all'allegato II del D.lgs. 81/08 e smi può svolgere direttamente i compiti di RSPP? In altre parole bisogna contare il numero di persone fisiche (32 addetti) oppure il numero che viene fuori in base al monte ore (12 addetti) per decidere se l'RSPP deve essere interno o esterno?

Il datore di lavoro dell'impresa artigiana può svolgere direttamente i compiti del SPP se l'azienda ha fino a 30 lavoratori (salvo i casi di cui alla nota 1 dell'allegato II del D.lgs. 81/08). Il computo dei lavoratori viene effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 4 del D.lgs. 81/08.

10) Nel caso di coadiuvanti familiari del lavoratore autonomo, con obbligo di iscrizione all'INAIL, e di società artigiana senza dipendenti, è necessaria la vidimazione del registro infortuni?

Nel caso di «coadiuvanti familiari» deve essere verificata la natura societaria. Infatti nel caso di impresa familiare ex art. 230 bis del Codice Civile, i suoi componenti, sono equiparati a lavoratori autonomi. Viceversa i soci di società (anche artigiane) sono equiparati a lavoratori (con relativo obbligo di registro infortuni).

11) Per quanto tempo dopo la chiusura di un'azienda o unità produttiva devono essere conservati i registri infortuni vidimati, anche se in bianco ?

Il registro infortuni (comprese le schede sostitutive) deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza nel luogo di lavoro e conservato per almeno quattro anni dalla data della vidimazione, se non è mai stato messo in uso, o dalla data dell'ultima registrazione (art. 2, c. 3, D.M. 12/09/58).

12) Non riesco a trovare un riferimento specifico e spero che, rivolgendomi a Voi, possa ottenere una risposta; con riferimento al DM 10.03.98 e al DM 16.02.82, quale classe di rischio incendio, deve essere considerata per il settore estrattivo: CAVE A CIELO APERTO? Specifico che non viene effettuato stoccaggio di materiale esplodente, in quanto oggi vige l'obbligo di dichiarare la giornata e l'ora di impiego di esplosivi, che vengono consegnati secondo il relativo ordine; infine, la conservazione di altro materiale combustibile o comburente è ridotta e non vi è la possibilità di identificare un carico d'incendio elevato in relazione alla natura fisica della materia prima.

Il DM 10/3/98 parla di «livello di rischio» e lo diversifica in elevato, medio e basso. La valutazione del livello di rischio deve essere fatta in relazione al singolo luogo di lavoro secondo quanto indicato dall'allegato I (punto 1.4.4) dello stesso decreto. Il DM 16/2/1982 contiene invece un «ELENCO DEI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI». Si tratta quindi di verificare se le condizioni di deposito indicate rientrano o meno nelle previsioni di tale elenco. Per maggiori dettagli si consiglia di consultare la Direzione regionale dei Vigili del fuoco (art. 46, comma 5, del D.lgs. 81/08).

13) E' un obbligo di legge tenere a bordo dei mezzi d'opera estintori e cassette/pacchetti di medicazione?

Nei luoghi di lavoro (compresi i cantieri) devono essere organizzati i presidi di primo soccorso e antincendio. Quindi in funzione degli esiti della valutazione dei rischi laddove i lavoratori operino all'esterno, anche con l'uso di mezzi d'opera, dovranno essere disponibili mezzi di estinzione e primo soccorso e addetti formati al loro uso.

14) Nel Comune il datore di lavoro viene identificato con la figura del Sindaco? Se in un Comune i dirigenti (area tecnica, amministrativa, servizi socia, ecc...) sono delegati dal Sindaco con delibera comunale risultano divenire datori di lavoro delle rispettive aree ai sensi dell'art. 18 ex D.lgs. 81/08 e smi e/o anche ai sensi dell'art. 17 ex D.lgs. 81/08 e smi?

L'art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo». Quindi il dirigente individuato conformemente

a tale disposizione è il datore di lavoro, mentre in caso di mancata o inadeguata individuazione il datore di lavoro sarà il Sindaco. Il datore di lavoro così individuato risponde di tutti gli obblighi a lui destinati, compresi ovviamente quelli dell'art. 17.

15) La nomina dell'RLS da inviare all'INAIL entro il 31 marzo, la si deve fare ogni anno o al termine del mandato, ossia ogni 3 anni?

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all'art. 18 del D.lgs. 81/08, la comunicazione all'INAIL va effettuata non più con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito www.inail.it. Si tratta di una procedura informatica, che, in conseguenza della modifica sopra riportata, ha eliminato l'obbligo dell'inserimento del nominativo entro il 31 marzo.

16) Il D.lgs. 81/08 e smi all'art. 37 comma 11 prevede che la durata minima dei corsi per RLS sia di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Il quesito è: le 12 ore di formazione sui rischi specifici aziendali possono essere svolte direttamente in azienda sotto la supervisione del datore di lavoro o del RSPP? Se sì, quali possono essere le modalità di verifica dell'apprendimento?

Sì, possono essere svolte in azienda, in base a un programma formativo che porti ad acquisire conoscenze e capacità sui rischi presenti. Normalmente un tutor dovrebbe seguire questa attività in azienda. La verifica dell'apprendimento viene definita dal direttore del corso e dai docenti e riguarda tutti gli argomenti del corso e quindi anche la parte relativa ai rischi specifici aziendali. Si ricorda che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Si ricorda inoltre che le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale e quindi laddove tali accordi siano già stati stabiliti occorre far riferimento ad essi.

17) Viene ritenuta valida la frequentazione dei corsi on-line per la formazione del personale ai sensi del D.Lgs. 81/08? In seguito alla frequentazione on-line viene legalmente riconosciuto l'attestato rilasciato a fine Corso? In alternativa sarebbe possibile frequentare il corso on-line e svolgere l'esame di presenza presso una delle sedi da Voi indicata?

Per quanto riguarda i moduli A B e C del percorso formativo per ASPP/RSPP il punto 2.2 del Provvedimento 26/1/2006 implicitamente esclude la possibilità di corsi a distanza come ribadito (in modo esplicito) nel Provvedimento 5/10/2006

(punto 2.2). Per quanto riguarda il primo soccorso e l'antincendio, se per la parte teorica non esistono specifici divieti circa la possibilità di ricorrere a modalità FAD, si ritiene che le prove pratiche e le esercitazioni debbano essere svolte in maniera obbligatoria in presenza.

18) Il datore di lavoro di una società di servizi di trasporto può svolgere direttamente l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione se l'azienda ha fino a 200 dipendenti?

Se si tratta di azienda industriale il limite è di 30 lavoratori.

19) Il soggetto che ha acquisito nell'anno 2008 la capacità ed i requisiti professionali per lo svolgimento del ruolo di RSPP, disposti dall'art 32 D.lgs. 81/08, ma che non è mai stato incaricato né ovviamente ha mai esercitato tale compito, è tenuto alla frequenza degli aggiornamenti previsti dal medesimo articolo al sesto comma? Il medesimo soggetto può ora assumere l'incarico di RSPP?

Sì, se intende assumere incarichi da RSPP deve frequentare i corsi di aggiornamento secondo quanto indicato nell'accordo 26/1/2006 (punto 3).

20) Un datore di lavoro che vuole svolgere il ruolo di RSPP personalmente e che è in possesso dei requisiti per ricoprire l'incarico di RSPP (corsi A, B e C) e relativi aggiornamenti, lo può fare o deve seguire l'apposito corso per datori di lavoro, in questo caso può far valere crediti formativi ?

La frequenza del modulo A vale come assolvimento del corso previsto dal DM 16/1/1997 (per datori di lavoro).

21) Il presente quesito riguarda i volontari inquadrati all'interno di una ONLUS che gestisce un servizio di pronto soccorso. Questa associazione conta ca. 220 volontari e opera prevalentemente nell'ambito dell'emergenza sanitaria 118 e del trasporto sanitario e sociale. Essa fa capo all'ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze - <http://www.anpas.org>), cui fanno però anche capo numerose associazioni di protezione civile. Per quanto concerne l'applicazione del D.lgs. 81/2008, i suddetti volontari sono da equiparare a quale delle seguenti tipologie: ai volontari della Protezione Civile di cui all'art. 2, comma 1. lettera a), ai quali, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, ritengo siano equiparati i volontari della Croce Rossa Italiana, ai volontari di cui all'art. 3, comma 12 bis ?

Sono esplicitamente equiparati a lavoratori solamente i volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Sono invece esplicitamente equiparati a lavoratori autonomi i volontari di cui alla Legge 266/91 e quelli che svolgono Servizio Civile. Se i volontari in questione rientrano in una delle definizioni sopra indicate è automatica la loro collocazione. Negli altri casi si

deve verificare se di fatto il ruolo del «volontario» rientra nella più generale definizione di lavoratore: «persona che, indipendentemente dalla contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione...».

22) In caso di affidamento lavori, servizi e forniture all'interno di un condominio, l'amministratore (che non è datore di lavoro in quanto non ha dipendenti) deve procedere secondo quanto riportato e disposto dal Art. 26 D.lgs. 81/08?

Se non è datore di lavoro non è soggetto agli obblighi dell'art. 26, fatta salva l'eventuale applicabilità dell'art. 26 comma 3 ter.

23) Vi scrivo per chiedervi una delucidazione riguardante l'obbligatorietà del documento per imprese con più di 10 dipendenti. Tale obbligo è relativo anche alle unità locali con meno di 10 dipendenti? Nel caso specifico si tratta di un'azienda formata da una sede principale (uffici amministrativi e magazzino) e da 10 punti vendita di abbigliamento. Il DVR è stato redatto per la parte uffici, magazzino e per i 2 punti vendita che occupano più di 10 dipendenti. Le altre unità locali (che sono indipendenti dal punto di vista operativo) occupano dai 3 ai 6 dipendenti e, su consiglio di un consulente, non è stato redatto questo tipo di documento bensì un'autocertificazione del titolare. E' corretta questa interpretazione della normativa o dobbiamo redigere un DVR anche per unità locale?

L'interpretazione è corretta se ognuno di questi negozi costituisce una «unità produttiva» cioè: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Nel caso contrario, ad esempio se i negozi non hanno una autonomia finanziaria ma dipendono dalla sede centrale, l'interpretazione è errata.

24) Siamo una scuola superiore di Torino, abbiamo un RLS regolarmente eletto che però non vuole fare il corso di formazione, o meglio accampa scuse di ordine vario da ormai più di un anno (non ho tempo, troppi impegni scolastici, etc, ...). La scuola lo ha iscritto ad un corso on line (visti i problemi di poco tempo) ma in un anno non lo ha portato a termine. Che fare? Come cautelarsi?

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 81/08 i lavoratori hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, e il mancato adempimento di tale obbligo è sanzionato penalmente. Sugeriamo di iscriverlo ad un corso in orario di servizio e in caso di mancata partecipazione segnalare la situazione all'organo di vigilanza.

25) Nel 1994 ho conseguito il diploma di Tecnico di Igiene Ambientale e del Lavoro e ho lavorato come consulente ricoprendo il ruolo di RSPP per diverse

aziende. Nel 2004 mi sono trasferita in Piemonte dove ho continuato a svolgere attività di consulenza con qualche incarico di RSPP ma non in maniera continuativa. Nel 2007, avvalendomi dell'esonero previsto per i moduli A e B previsto dal D.lgs. 626/94 e smi per la figura professionale del Tecnico della Prevenzione (titolo a cui risulta equipollente il mio titolo di studi) ho frequentato il corso per RSPP modulo C. Da gennaio a luglio del 2008 ho lavorato presso uno SPRESAL del Piemonte e quindi ho lasciato gli incarichi di RSPP, successivamente sono stata assunta da una azienda privata. Recentemente l'Azienda mi ha chiesto se sono disponibile ad assumere il ruolo di RSPP per la Direzione nella quale svolgo il mio lavoro, ma poiché l'art. 32 del D.lgs. 81/08 non cita più esplicitamente il titolo del Tecnico della Prevenzione fra quelli esonerati dalla frequenza dei corsi moduli A e B, mi chiedo se in questo momento io posso effettivamente ricoprire l'incarico che mi viene proposto senza aver frequentato i moduli A e B.

Il comma 5 dell'art. 32 continua ad indicare il tecnico della prevenzione (classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001).

26) Presso un immobile sono presenti tipologie diverse di attività: un albergo, un condominio, attività commerciali, un parcheggio sotterraneo. Le varie certificazioni ai fini dell'agibilità dell'immobile (CPI, certificazioni conformità, ecc.) sono state richieste e ottenute preliminarmente da parte della proprietà dell'immobile. Quando si installeranno le varie attività, quali saranno gli adempimenti in materia di sicurezza, e quali figure individuare per una corretta gestione del processo di valutazione rischi, dal momento che ci saranno interferenze tra le attività svolte. Un esempio per tutti: uso di porzione del parcheggio da parte del condominio e da albergo. È necessario costituire una società che gestisce il settore della sicurezza di tutto l'immobile, con la designazione delle figure preposte, oppure, visto la promiscuità e le interferenze che possono intercorrere il problema si risolve in termini di coordinamento e cooperazione tra le varie aziende presenti?

Si ritiene che oltre all'obbligo di redazione del DUVRI nel caso esistano rapporti di appalto tra i diversi soggetti, in generale ogni datore di lavoro dovrà valutare i rischi derivanti dalle attività e dagli spazi comuni e realizzare le conseguenti misure di sicurezza. Nulla vieta che l'analisi e la valutazione dei rischi connessi alle attività comuni e agli spazi comuni venga effettuata collegialmente fatto salvo che poi ogni DdL dovrà fare proprie nel DVR le conclusioni di tale lavoro collettivo.

27) Nel mio lavoro di consulente trovo sovente dipendenti che prestano volontariato nel 118. Per tali persone è valido l'attestato relativo al corso che hanno frequentato presso le varie associazioni (CRI, ecc.) per lo

svolgimento della funzione di addetti al primo soccorso aziendale, come da D.lgs. 81 e smi?

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388.

28) Ricevo frequenti richieste sulla presenza di obblighi di redazione del DUVRI (art. 26 del D.lgs. 81/08 e smi) e di DVR (art. 17) in condomini senza dipendenti. Ritengo che il condominio senza dipendenti non sia mai soggetto a leggi sulla sicurezza lavoro, per assenza del "datore di lavoro"; fatto salvo ovviamente il caso dei cantieri edili e degli obblighi di cui al titolo IV, applicabili al "committente" chiunque sia. Chiedo pertanto se ritenete la mia interpretazione rispondente al testo di legge.

Sulla base di quanto rappresentato nel quesito, tenuto conto dell'articolo 2 del D.lgs. 81/08 e smi, e in particolare delle definizioni di datore di lavoro e di lavoratore, e dell'articolo 3 "Campo di applicazione" sempre dello stesso decreto, pare evidente che gli obblighi imposti dalla norma alla figura del datore di lavoro non possano essere richiesti a chi non risponde alla definizione di datore di lavoro. Pertanto a monte occorre stabilire se il responsabile del condomino sia o meno datore di lavoro nel caso analizzato.

Per quanto riguarda invece gli obblighi previsti dal titolo IV del D.lgs. 81/08 relativo ai cantieri temporanei o mobili è altrettanto evidente che nel caso in cui il condomino affidi dei lavori che rientrano nella definizione dell'articolo 89, comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08 assume il ruolo di committente e di conseguenza i relativi obblighi.

29) Durante un sopralluogo per la valutazione dei rischi in azienda è emerso che l'attività è soggetta a rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. A questo punto verifico che siano presenti almeno le misure minime di protezione antincendio (estintori, n. uscite di emergenza, ecc) per garantire un minimo di sicurezza in attesa del rilascio del CPI. Non proseguo nella valutazione del rischio incendio poiché l'attività è già a maggior rischio e le misure finali di protezione che dovrà avere il luogo di lavoro saranno esaminate ed eventualmente integrate dal parere dei Vigili del Fuoco sull'Esame Progetto. E' corretto tale modus operandi?

L'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e smi obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi con conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). L'articolo 2 del DM 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" prescrive che la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e smi. L'articolo 3 del DM 10/03/1998 contiene le indicazioni delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio. Lo stesso articolo 3, al comma 2 recita: "Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) f)”, ovvero: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all’allegato II; e) garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all’allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato VII.

Detto questo una situazione irregolare, come quella descritta, rimane irregolare sino a che non viene sanata.

30) Avremmo necessità di avere dei chiarimenti in merito al “distacco di personale”. Segnaliamo il caso pratico e i nostri relativi quesiti.

La Società ALFA con attività di bonifica da amianto, per proprie necessità aziendali distaccherà alla Società BETA alcuni suoi dipendenti. La Società BETA, anch’essa con attività di bonifica da amianto, utilizzerà tale personale su alcuni suoi cantieri con le medesime mansioni. La Società BETA ha già presentato dei Piani di Lavoro.

La Società BETA integra i P.L. con i nominativi e i documenti del personale distaccato, la Società ALFA cosa deve fare in merito a tali Piani di Lavoro ?

Chi deve predisporre le varie comunicazioni all’ASL ?

Chi dovrà successivamente compilare il Registro degli Esposti?

La Società BETA può utilizzare le visite mediche/idoneità del personale (hanno patentino regionale per addetti alla rimozione amianto) senza predisporre alcuna documentazione oppure si devono fare effettuare al proprio Medico Competente nuove visite ? Se il Piano Sanitario della Società BETA fosse differente da quello della Società ALFA, deve fare integrare al personale le visite per gli eventuali differenti rischi?

Quale Società dovrà fornire al personale distaccato i DPI?

Quali obblighi deve rispettare la società ALFA (che distacca il personale) e quali la Società BETA (che riceve il distacco del personale)?

L’articolo 3, comma 6 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato». Pertanto, nel caso prospettato, la soc. ALFA deve «informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni», mentre sulla soc. Beta incombono TUTTI gli altri obblighi.

31) Sono un laureato in Ingegneria ambientale, ho frequentato il modulo C per diventare RSPP. Attualmente non sto ricoprendo la relativa carica. Mi chiedevo se l’aggiornamento quinquennale fosse obbligatorio anche qualora non si ricoprisse la carica. Superati i 5 anni, nel caso di non ricoprimiento della carica e nel caso in cui non si siano seguiti i corsi di aggiornamento in cosa si incorre?

Per non perdere i requisiti professionali previsti, i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento anche nel caso in cui non esercitino la funzione.

32) Vorrei un chiarimento che attiene il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (é sempre possibile chiamarlo DUVRI?), in particolare stante che l'art. 26, comma 3 del D.lg. 81/08 e smi dispone che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento delle attività in appalto, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze..., vorrei sapere se corrisponde al vero il fatto che tale documento possa essere firmato da un dirigente. Trattandosi di valutazione dei rischi dovrebbe essere indelegabile per definizione, tuttavia l'art. 18 comma 1, lettera p stabilisce che questo sia un obbligo sia del DdL che dei dirigenti. Infine se i dirigenti possono effettivamente firmare il DUVRI, gli stessi necessitano di un documento che formalizza tale onere? ovvero il datore di lavoro deve incaricare/delegare il dirigente alla firma?

L'obbligo del DUVRI è ugualmente sanzionato al Datore di lavoro ed al Dirigente e non è tra quelli espressamente indicati nell'art. 17. Ciò significa che in relazione alle concrete attribuzioni e competenze l'obbligo può essere contestato sia al datore di lavoro sia al Dirigente.

33) Dopo la riforma del D.lgs. 106/09 è corretto ritenere che solo i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico, Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 continuano ad essere equiparati ai lavoratori a differenza dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile che invece non sono più compresi nella definizione di lavoratore dell'art. 2 D.lgs. 81/2008?

Sì, attualmente i volontari di cui alla legge 266/91 e i volontari che espletano servizio civile sono indicati nell'art 3 comma 12 bis del D.lgs. 81.

In tutti gli altri casi di volontariato non esplicitamente disciplinati si deve verificare se di fatto il ruolo del «volontario» rientra nella più generale definizione di lavoratore: «persona che, indipendentemente dalla contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione...» o in quella di lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile

34) Vorrei sapere se esistono dei criteri precisi per stabilire quanti addetti al servizio pronto soccorso devono essere presenti in un'azienda metalmeccanica con circa trenta lavoratori a libro paga.

Non esistono criteri precisi, ma è comunque necessario che in azienda vi sia almeno la presenza di un addetto, perciò considerando assenze per malattia o ferie, i turni e l'eventuale impiego in esterno, occorrerà individuare un numero congruo di lavoratori.

35) Sono un giovane architetto che ha esperienza nel campo della sicurezza luoghi di lavoro da circa 5 anni, che vorrebbe iniziare a mettersi in proprio. La mia domanda è: mi piacerebbe fare della formazione ai lavoratori «art. 37 Decreto Legislativo 81/2008» e sto cercando di capire se da libero professionista con le abilitazioni (RSPP ESTERNO, ecc.), al momento non accreditato in Regione, posso fare della formazione ai lavoratori (RSPP interno, rischi specifici).

Nella sezione Sicuri di essere sicuri del sito web della Regione Piemonte all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri/tematiche/form_resp/index.htm può reperire tutte le indicazioni utili all'abilitazione dei soggetti formatori, alla realizzazione dei corsi, all'emissione degli attestati di frequenza e profitto nonché la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con la Regione Piemonte in relazione alla formazione di R/ASPP.

36) Siamo una piccola ditta edile (5 persone). Abbiamo una sede (una stanza-ufficio) dove in pratica non ci siamo mai. Abbiamo una piccola sede operativa (una stanza-magazzino) da un'altra parte. Siamo sempre in giro nei cantieri. Nei cantieri abbiamo sempre il POS, il PSC o il DUVRI pertinente. Dove dobbiamo tenere il DVR di tutta la ditta?

Il comma 4 dell'articolo 29, indica che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) - (art. 17, comma 1, lettera a) - e il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) - art. 26, comma 3 - devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. Per unità produttiva lo stesso D.lgs. 81/08 e smi all'articolo 2 - Definizioni indica: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. Nel caso prospettato, va individuata da parte della ditta quella condizione di luogo afferente al requisito di unità produttiva.

37) Un'azienda a rischio di incendio medio e soggetta a CPI (attività di noleggio veicoli senza conducente, con circa 35 autoveicoli stoccati in azienda) ma che ha un numero di lavoratori minore di 10 (4 nello specifico in totale), è tenuta ad elaborare un Piano di emergenza ed evacuazione (con relative planimetrie da affiggere nei locali) ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 10/03/98?

Il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera t) del D.lgs. 81/08 deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla natura delle attività e alle dimensioni dell'azienda e al numero delle persone presenti. Inoltre, ai sensi dell'art 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998, rientrando l'attività indicata tra quelle soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco,

indipendentemente dal numero dei dipendenti, l'azienda è tenuta ad elaborare anche un piano di emergenza.

38) Il ruolo di RSPP interno si può attribuire ad un dipendente con contratto a progetto?

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08 può svolgere l'incarico di RSPP il soggetto che ha capacità e requisiti professionali elencati nel citato articolo. La tipologia contrattuale del dipendente non rileva ai fini dell'incarico a condizione che lo stesso svolga la sua attività all'interno dell'azienda.

39) Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito all'esigenza di rispettare i dettami del D.lgs. 81/08 per una PRO LOCO. La stessa, costituita da "soci", si occupa della gestione di un bar – ristorante e dell'organizzazione di eventi stagionali (es. sagre, feste patronali, ecc...). L'attività di bar – ristorante è gestita da uno dei soci della PRO LOCO che presta la sua opera giornalmente. L'attività di organizzazione degli eventi stagionali, coinvolge per brevi periodi tutti i soci della PRO LOCO (es. attività di servizio al tavolo, montaggio e smontaggio strutture, cucina, ecc...). Qualora l'attività rientrasse nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08, i soci sarebbero dei "lavoratori", conseguentemente se più di 15 obbligherebbero addirittura a redigere il documento di valutazione dei rischi (non solo l'autocertificazione)?

E' probabile che nello svolgimento dei lavori da lei riportati i soggetti che operano siano riconducibili alla definizione di lavoratore. Nel momento in cui anche un solo soggetto rientra nella definizione di lavoratore, chi ha la responsabilità della Pro Loco assume il ruolo di datore di lavoro e di conseguenza incombono su di esso tutti gli obblighi previsti dal Decreto 81/08 e s.m.i.

40) E' possibile nonché corretto in un Comune delegare il ruolo di datore di lavoro al segretario generale.

Si deve chiarire se si tratta di delega di funzioni (ex art. 16 del D.lgs. 81/08) oppure di individuazione (ex art. 2 comma 1, lettera b del D.lgs. 81/08). Nel primo caso la delega può essere fatta nei confronti di chiunque purché la stessa rispetti i seguenti requisiti:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Nel secondo caso l'individuazione avviene tra le figure di dirigente al quale spettano i poteri di gestione (ovvero il funzionario non avente qualifica

dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale) tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e affidando al soggetto individuato autonomi poteri decisionali e di spesa.

41) Scrivo per chiedere un parere relativamente alla formazione del RSPP poiché la legge non è chiara. Oggi si legge in più parti che un ingegnere (ricadente nelle famose classi di laurea ...) sia esonerato dal corso base modulo B ma chiaramente non dall'aggiornamento quinquennale relativo e non dal modulo C. Ma i cinque anni entro cui aggiornare la formazione modulo B del RSPP esonerato perché con laurea ricadente in una delle classi famose, da quando si iniziano a contare? Dalla data della laurea, da quella del conseguimento del modulo C, dalla data di entrata in vigore del testo unico? In particolare ho conseguito la laurea circa 12 anni fa e ho frequentato il modulo B settore Ateco 4 (anche se esonerato) contestualmente al modulo C tre anni fa. Oggi, posso ricoprire il ruolo di RSPP per un settore Ateco differente dal 4? Oppure devo prima fare l'aggiornamento cumulativo che ingloba tale nuovo settore e solo dopo ricoprire il ruolo?

Si ritiene che, in base al punto 3 dell'Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006, il quinquennio entro il quale decorre l'obbligo di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale o dalla data di conclusione del modulo B o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Considerato che l'aggiornamento riguarda il modulo B, al contrario del modulo A e C che costituiscono credito permanente, nel caso specifico, si ritiene che il quinquennio decorra per il settore ateco 4 dal conseguimento del modulo B, ovvero per tutti i macrosettori dal riconoscimento della laurea operato con il D.lgs. 81/08 entrato in vigore il 15 maggio 2008. Si precisa inoltre che le lauree citate nel decreto abilitano in tutti i macrosettori.

42) Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?

Come stabilito dall' art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e chiarito dalla nota della Regione Piemonte Prot. 22719 del 22.07.2010, il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni: nei casi di aziende con più unità produttive; nei casi di gruppi di imprese; qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

L'impresa rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più M.C. Si ricorda che come stabilito dalla suddetta nota la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore. Tale medico deve avere oltre un ruolo organizzativo anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell' adempimento degli obblighi di cui agli articoli 25 e 41 del D.lgs. 81/2008, oltre che una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario. Si ricorda

infine che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall' art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art 18 c. 1 lett. g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera (bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).

43) Avrei qualche domanda da porvi sulla sicurezza in ambito scolastico: quale deve essere il numero degli addetti antincendio? Nel DM del 10/03/98 non ho trovato indicazioni a riguardo. Ne basta uno per plesso? Nell'organigramma della sicurezza vengono spesso distinte le figure dell'addetto antincendio dall'addetto alla gestione emergenze. L'addetto all'evacuazione/gestione emergenze deve seguire un corso specifico o anche lui deve seguire i corsi antincendio del DM 10/03/98? Oppure il corso di primo soccorso del DM 388/03? La durata e i contenuti della formazione dei lavoratori in base al comma 2 art. 37 del D.lgs. 81/08 sono stati definiti?

Si ritiene che, fatta salva la valutazione dei rischi specifica, sarebbe opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso. La formazione deve essere conforme al DM 10/03/98. A tal fine si suggerisce di rivolgersi al Comando dei VV del Fuoco. Il corso previsto dal DM 388 del 2003 è richiesto per gli addetti al primo soccorso. Il Decreto di cui all'art. 37 non è stato ancora emanato.

LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI – TITOLO II E III (ARTT. 62-87)

1) La nuova direttiva macchine (2006/42/CE), come prevede l'art. 26 deve essere applicata dal 29/12/09, in pari data la vecchia direttiva 98/37/CE è abrogata. Sempre l'art. 26, dice che gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva. Leggo anche che la Direttiva è compresa nell'Allegato B, elenco delle direttive da attuare mediante D.lgs., della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge Comunitaria 2006) e nell'Allegato B, elenco delle direttive da attuare mediante D.lgs., della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008). Premesso quanto sopra non ho trovato alcun decreto di attuazione della direttiva in questione, mentre ho trovato ancora a fine 2009 solo uno schema di decreto di recepimento. Esiste il decreto di recepimento?

Sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010 (supplemento ordinario n. 36/L) è stato pubblicato il Decreto Legislativo 27/01/2010 n. 17 " Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori".

Il Consiglio dei Ministri del 22/01/2010 ha approvato in via definitiva il DECRETO LEGISLATIVO: Parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

2) Devo acquistare dei nuovi uffici per la mia azienda, dove un locale interrato dovrà essere adibito a laboratorio per riparazioni di attrezzature informatiche. L'altezza del locale interrato sarebbe di 2,54 m volevo sapere se potrebbe andare bene e, in caso contrario, che misura devo cercare?

L'uso, a fini lavorativi, dei locali interrati o seminterrati è sempre vietato (art. 65 D.lgs. 81/08) salvo deroga rilasciata dall'Organo di Vigilanza, quindi è necessario che lei si rivolga allo Spresal della ASL competente per territorio. Per quanto riguarda l'altezza dei locali l'allegato IV del D.lgs. 81/08, stabilisce che «nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria ... l'altezza netta non deve essere inferiore a m 3.» Nei casi diversi si applicheranno le norme urbanistiche che generalmente prevedono un'altezza dei locali abitabili di mt. 2,70.

Inoltre il punto 1.2.4 dell'Allegato IV al Decreto Legislativo 8/08 e smi prevede che l'Organo di Vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente, quando necessità tecniche aziendali lo richiedono.

3) In base all'art. 73 del D.lgs. 81/08 al comma 5 viene indicato che in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato e province autonome di Trento e Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione», dove posso trovare l'elenco

delle attrezzature per cui è richiesta la formazione e le altre indicazioni riportate al comma 5 dell'art. 73? O meglio, sapete dirmi se per gli escavatoristi con 10 anni di esperienza è necessaria la formazione?

Occorre distinguere tra formazione/addestramento e abilitazione. La formazione/addestramento, ex art. 73 del D.lgs. 81/08, è già oggi obbligatoria per tutti i lavoratori che fanno uso di quelle attrezzature di lavoro per le quali l'impiego richiede conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici individuate dal datore di lavoro attraverso la valutazione dei rischi mentre l'abilitazione sarà richiesta solo dopo la pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 73, comma 5, da lei citato.

4) In fase di progettazione di un edificio da realizzarsi in aderenza ad un capannone ad uso magazzino si sta valutando il dimensionamento della superficie aerante da prevedersi. Si premette che l'intero edificio verrà dotato di impianto di ventilazione meccanica controllata realizzato in ogni sua parte secondo quanto previsto dalla norma UNI 10339. Già la norma UNI 11300 PARTE I (determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale) prevede che in caso di presenza di impianto di ventilazione meccanica controllata possano essere ridotte le perdite termiche per ventilazione, riconoscendo a tale impianto l'onere (seppur parziale) di «occuparsi» dell'aerazione degli ambienti. Il quesito è volto a conoscere quale superficie areata può essere prevista in ambienti come quello descritto dotato di VMC. E' parere dello scrivente che la ventilazione meccanica controllata qualora mantenuta correttamente possa, in determinati ambienti, permettere una riduzione della quota prevista di aerazione naturale anche in edifici di nuova costruzione.

Il punto 1.9.1.1 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 stabilisce che il ricambio dell'aria debba avvenire «preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di aerazione». Quindi al di fuori dei casi in cui vi sia una impossibilità tecnica o esigenze della lavorazione, l'aerazione meccanizzata deve essere integrativa e non sostitutiva dell'aerazione naturale. Il punto 1.3.1.2 dell'allegato IV del D.lgs. 81/08 stabilisce i locali di lavoro devono possedere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria. Per aver una indicazione sulla sufficienza delle superfici aeranti si può fare riferimento al punto 3.5 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 30-1995 www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2006/06/siste/00000152.htm

5) Vorrei avere informazioni sui dispositivi individuali di protezione che le ditte dovrebbero fornire ai dipendenti che lavorano sugli impianti di risalita (skilifisti) dato che lavorano in ambienti molto freddi e all'aperto. Cosa spetta per legge ai dipendenti?

Adeguati e idonei DPI debbono essere forniti ai lavoratori qualora essi, durante l'attività lavorativa, siano esposti ad una situazione di rischio non eliminabile attraverso l'adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali. Circa le caratteristiche di tali DPI sarà il DdL a doverle definire sulla base della valutazione

dei rischi e nel rispetto delle regole indicate al titolo III capo II del Decreto Legislativo 81/08 e smi.

6) Sono un consulente che opera nel settore sicurezza: desidero porre un quesito in merito ad uso del carrello elevatore. Mi capita frequentemente di avere contatti con aziende che per operazioni particolari e saltuarie (es. manutenzione, cambio lampade ecc.) utilizzano il carrello elevatore per accedere in altezza. Utilizzano una apposita cesta vincolata al carrello elevatore. Alcune hanno una procedura di lavoro che regola l'operazione:

- vietato il sollevamento di due persone
- non possono essere eseguiti sollevamenti in movimento
- il carrello deve essere fermo: freno tirato
- deve essere eseguita una operazione alla volta (salita, discesa, traslazione, rotazione)
- la persona sollevata deve essere munita di elmetto di protezione e cintura di sicurezza
- avvisare sempre la persona sulla cesta delle operazioni che si intende eseguire.

Io ho sempre detto che NON si può sollevare una persona con il carrello elevatore. Ho sempre marcato la responsabilità di Datore di lavoro, Preposto, Operatore che solleva e Operatore che si fa sollevare. Ora due aziende mi chiedono di indicare il riferimento di legge e io non so rispondere con certezza. Per caso l'operazione può essere eseguita con attrezzature particolari?

La norma che vieta l'uso improprio di carrelli elevatori è contenuta nell'art. 71 del D.lgs. 81/08 e smi. Il carrello elevatore, a meno che non sia previsto dal costruttore anche per la funzione di ponte sviluppabile (o per poter essere equipaggiato con attrezzature intercambiabili di questo genere, come ad esempio i «Merli»), NON può essere utilizzato per il sollevamento di persone. Se invece il carrello viene adattato allora si configura una modifica sostanziale che presuppone una nuova immissione sul mercato. E' pur vero che l'allegato VI punto 3.1.4 ammette, a determinate condizioni, a «titolo eccezionale» il sollevamento di persone con attrezzature non destinate a tale scopo, ma ciò è ammissibile in condizioni eccezionali, tra le quali non possono certo rientrare operazioni di manutenzione prevedibili e pianificabili.

7) Se un privato vende ad un altro privato un macchinario antecedente al '96 privo di marcatura CE ma che rispetta l'Allegato V del D.lgs. 81/08, cosa deve fornire il primo e quindi cosa deve ricevere il secondo?

Un privato vende ad altro privato un macchinario prima dell'entrata in vigore della Direttiva Macchine. Quest'ultimo deve esibire, se richiesto dagli Organi Ispettivi, un'attestazione fatta ai sensi dell'art 11 del DPR 459/96 da parte del venditore, il libretto di uso e manutenzione e la fattura?

Sì, trova applicazione l'art. 11, comma 1, del DPR 459/96 (che non è stato abrogato dal D.lgs. 17/2010).

8) Un'azienda ha già 3 addetti con patentino per conduttore di generatore di vapore, in base al D.M. 1 marzo 1974 (G.U. n.99 del 16 aprile 1974) e modificazioni D.M. 7 febbraio 1979 (G.U. n.74 del 15 marzo 1979). E' presente un quarto operatore che saltuariamente svolge operazioni quali: controllo valvole di sicurezza dell'impianto, etc. e non una vera e propria conduzione dell'impianto stesso; è sufficiente la formazione e addestramento di cui all' art. 71 comma 7 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. oppure l'azienda è tenuta a far frequentare il corso per l'ottenimento del patentino anche a codesto addetto?

Per quanto riguarda l'operazione di controllo valvole di sicurezza dell'impianto è sufficiente la formazione e l'addestramento di cui all' art. 71 comma 7 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. L'operazione deve essere svolta sotto la supervisione di un conduttore di generatore di vapore patentato.

9) Quali attrezzature, tubazioni, ecc. sono soggette ad obbligo di collaudo di fabbricazione secondo la direttiva PED n. 97/23 CE? Inoltre, quali soggetti sono tenuti a tale obbligo? Immagino i fabbricanti e non certo i manutentori.

Le misure per l'immissione sul mercato degli apparecchi a pressione sono definiti dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. Gli obblighi degli utilizzatori, in particolare per quanto riguarda le verifiche, sono invece definiti dal DM 329/2004 e dall'art. 71 e allegato VII del D.lgs. 81/08. Il termine «collaudo di fabbricazione» non trova riferimento nella normativa, si deve quindi capire se ci si riferisce alla «Valutazione di conformità» posta a carico del fabbricante dall'art. 10 del D.lgs. 93/2000, o alla «verifica di primo impianto o di messa in servizio» prevista dall'art. 4 del DM 329/2004.

10) Ringrazio per la celere risposta che ha già chiarito parte dei dubbi che avevo in merito, quantomeno delineando in maniera precisa gli obblighi in capo a fabbricante ed utilizzatore. Colgo l'occasione per porre ulteriore quesito: esiste una formazione specifica rivolta ad addetti di lavori di manutenzione su attrezzature a pressione (trattasi nello specifico di tubazioni, in cui viene immessa aria compressa a pressioni non trascurabili come 2-3 bar, per effettuare prove e collaudi)? Oppure sono sufficienti la formazione/informazione e addestramento di cui agli art. 36 e 37 del D.lgs. 81/08?

Il formatore deve essere una persona esperta, in possesso di conoscenze teoriche e capacità pratiche, anche se, al riguardo, non risultano esistere specifici percorsi formativi previsti dalla normativa.

11) Un'azienda in cui è previsto lavoro a turni ha intenzione di riorganizzare le lavorazioni e di prevedere la presenza di una sola persona durante il turno notturno. La lavorazione, nello specifico, prevede il servizio di scarico rifiuti metallici (sfridi) mediante l'utilizzo di carrello elevatore, nonché la

pressatura automatica degli stessi sfridi di lavorazione. La lavorazione viene svolta in area dello stabilimento isolata dal resto della struttura. L'azienda ha valutato i rischi potenziali e avrebbe pensato di installare un «allarme uomo» indossato dall'operatore, che si attiva in caso di presenza in posizione orizzontale dell'operatore per un determinato tempo da stabilire (si tratta di pochi minuti). Tale allarme verrebbe visualizzato, facendo scattare una procedura specifica di emergenza, da altri operatori opportunamente formati in merito. La presente per chiedere la correttezza del modus operandi mediante tale ponte radio e la presenza di eventuali violazioni delle norme in materia di sicurezza, prima di attivare tale riorganizzazione del lavoro.

Si ritiene che il sistema di allarme prospettato non interverrebbe nel caso di un soggetto seduto (es: caso guida carrello) e vittima di un malore, pertanto, si ritiene debbano essere valutate altre soluzioni. E' compito del datore di lavoro anche nell'organizzazione dei turni di lavoro prendere in considerazione le situazioni di emergenza, ragionevolmente prevedibili, adottando tutti gli accorgimenti necessari, anche sul piano organizzativo, per disciplinare le possibili situazioni di emergenza.

12) Volevo chiedere alcune informazioni riguardante l'utilizzo in azienda di un carrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscito a trovare un riferimento normativo sull'obbligo a non utilizzare questa tipologia di carrello all'interno di un'azienda. Esiste una normativa in merito?

Non esiste un divieto assoluto all'utilizzo di attrezzature di lavoro con motore a combustione interna nei luoghi di lavoro chiusi. Il loro impiego è consentito stante l'indicazione contenuta all'allegato VI del D.lgs. 81/08 e smi "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" al punto 2.4 che indica "Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Va infine ricordato l'obbligo in capo al datore di lavoro, oltre che, di valutazione dei rischi e di adozione delle misure conseguenti di contenimento del rischio stesso anche quello, in ragione del contenuto indicato al punto 2.1.4 - bis dell'allegato IV del Dlgs 81/08 e smi, di adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, odori o fumi di qualunque specie prodotti nello svolgimento dei lavori.

L'emissione di gas di scarico nell'ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondo l'art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell'allegato IV del D.lgs. 81/08.

13) Una ditta ha acquistato un paranco da un fornitore X di portata 1000 kg. Al momento della installazione il fornitore X si è reso conto di dover apportare delle modifiche, a mio parere sostanziali, per motivi di ingombro legati al luogo dell'installazione, quali :

- sostituzione del gancio rispetto a quello previsto dal produttore Y (2 mm più piccolo)
- ulteriore foro nel punto in cui il paranco si attacca al carrello (sempre per motivi di ingombro).

La ditta è preoccupata per via delle modifiche da effettuare. Quali sono le responsabilità in questo caso tenendo presente che il produttore Y non è stato neppure coinvolto in tutto questo?

In altre parole siamo nell'ambito di modifiche che vanno oltre la ordinaria e straordinaria manutenzione per cui è prevista una nuova marcatura CE e dichiarazione di conformità dalla direttiva macchine ?

Il costruttore deve certificare la singola macchina identificabile con la matricola. Se la dichiarazione di conformità non corrisponde alla macchina ed al libretto d'uso e manutenzione la stessa non deve essere accettata. E' buona norma richiedere al costruttore una dichiarazione di corretta installazione e un collaudo.

CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)

1) Il CIP allegato al DURC appena scaduto, è da considerarsi sostitutivo dello stesso?

Il CIP (codice identificativo della pratica) non sostituisce il DURC.

2) Quali sono i documenti che devo chiedere ad una ditta con sede in Romania che opera in Italia, per verificarne l'idoneità tecnico professionale?

Per verificare l'idoneità professionale della ditta con sede in Romania occorre richiedere la documentazione espressamente prevista dalla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; però vi sono dei casi nei quali se la durata della prestazione è limitata nel tempo non è richiesta l'iscrizione ad INPS e INAIL (rivolgersi a questi enti per maggiori dettagli) in questo caso dovrà essere prodotta la documentazione di copertura assicurativa e previdenziale secondo la normativa del paese estero che deve risultare avere i medesimi requisiti previsti dalle norme nazionali.

3) A breve inizieranno lavori per una semplice ristrutturazione interna di un alloggio in provincia di Savona, dove lavorerà l'impresa edile, l'idraulico (libero professionista) e l'elettricista (libero professionista). Il dubbio che ho, insinuato da altri miei colleghi, è che ci sia l'obbligatorietà di redigere un PSC o, come mi hanno detto al corso di CSP-CSE, solo accertarsi della verifica della idoneità tecnico-professionale dei lavoratori, DURC ecc.. L'art. 90 del T.U. dice che il PSC è obbligatorio in presenza di più imprese, ma io mi domando se il lavoratore autonomo è equiparato a «impresa». Eventualmente per non redigere il PSC, l'impresa può nel suo POS inglobare anche i 2 artigiani?

La dottrina, sin dal D.lgs. n. 494/96, ha ritenuto che nell'indicare «imprese» il legislatore abbia voluto indicare imprese articolate con almeno un lavoratore (e quindi un datore di lavoro) escludendo dal computo i lavoratori autonomi. Attualmente il decreto 81/08 richiede «la presenza di più imprese esecutrici» che sono definite dall'articolo 89 come «impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali», mentre la definizione di lavoratore autonomo è quella di «persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione». Nonostante quindi si debba ritenere che il lavoratore autonomo non debba essere computato tra le imprese si deve registrare una recente sentenza di segno contrario (Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009 - Pres. Brusco - Est. D'Isa - P.M. Di Popolo - Ric. B. S. e P. M.). Infine se il lavoratore non è autonomo, ma è subordinato all'impresa deve essere soggetto alla tutela da parte del datore di lavoro e quindi anche inserito nel POS. Si fa ancora rilevare che l'allegato XV del D. Lgs n. 81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) al punto 3.2.1 lettera a) n. 7) stabilisce che il POS deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto dell'impresa esecutrice stessa.

4) Il condominio ha affidato i lavori di impermeabilizzazione della copertura ad un consorzio. Il consorzio è formato da due imprese. Si ricade nell'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza?

Se le due imprese partecipano ai lavori (imprese esecutrici) la risposta è sì.

5) Chiedo gentilmente delucidazioni in merito ai documenti da esibire al committente o responsabile dei lavori da parte del lavoratore autonomo: 1) Tra i documenti citati nell'allegato XVII al punto «d» vengono richiesti gli attestati di formazione e la relativa idoneità sanitaria, i lavoratori autonomi devono sempre esibire detti documenti in tutti i cantieri? Oppure in quali casi sono previsti e in quali no? Cosa devono fare i lavoratori autonomi per conseguire detti attestati e l'idoneità sanitaria? 2) In base alle novità introdotte dal D. Lgs. 106/2009, il progettista o direttore dei lavori non è più automaticamente anche responsabile dei lavori? Detta figura deve essere nominata dal Committente? Il progettista e direttore dei lavori sono anche responsabili dell'operato del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione? Ed il committente?

Il committente o il responsabile dei lavori nel valutare l'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo deve prendere visione di tutta la documentazione di cui al punto 2 dell'allegato XVII, in tutti i casi.

I lavoratori autonomi potranno rivolgersi ad un medico competente per l'idoneità sanitaria.

Il responsabile dei lavori è una figura facoltativa. Quindi il committente potrà a sua discrezione nominarlo (con apposita delega) o meno.

Il committente è responsabile dell'operato del coordinatore secondo quanto stabilito dall'art. 93, mentre le figure del progettista e del Direttore dei lavori hanno solamente un obbligo di collaborazione.

6) Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria alla recinzione della proprietà, formata in parte in elementi prefabbricati (pannelli in CAP) ed in parte da cancellata metallica, in una centrale elettrica, con tensioni di esercizio anche di 132 kV, eseguiti da una impresa edile, che però ovviamente non interviene sugli impianti in tensione e nemmeno nelle immediate vicinanze (si prevede che la linea sotto tensione venga temporaneamente disattivata in occasione dei lavori in prossimità e sottostanti i conduttori aerei, per evitare l'interferenza e rischio folgorazione) i lavoratori dell'impresa o almeno il suo datore di lavoro devono avere frequentato l'apposito corso di formazione di cui all'art. 82 del D.lgs. 81/08? (corso PES e/o PAV di persona esperta e persona avvisata). Il mio dubbio al riguardo scaturisce dal fatto che il datore di lavoro per potere valutare il rischio nel proprio POS, per i lavori all'interno di questo sito dove si produce energia elettrica, deve essere in grado di farlo e quindi di avere frequentato almeno il corso di persona avvisata (PAV) e poi formare il proprio personale e rilasciare una dichiarazione al

Committente dei lavori sulla quale dichiara che l'impresa ed il proprio personale sono idonei lavorare all'interno di una centrale elettrica per realizzare lavori edili (e non elettrici), al fine della verifica dell'idoneità tecnico professionale. La risposta al quesito mi serve per inserire o meno all'interno del PSC e al subordinato DUVRI, la condizione che all'appalto dei lavori debbano partecipare solo imprese che abbiano il requisito sopra indicato di PES e/o PAV e determinare il conseguente costo della sicurezza, senza però escludere ingiustamente delle imprese qualora i citati requisiti non siano necessari.

Per i lavori non elettrici si intendono quelli che non coinvolgono impianti elettrici oppure li coinvolgono esclusivamente quando questi sono in sicurezza, ma sempre per l'esecuzione di attività di natura non elettrica. Nel caso di lavori non elettrici su o in prossimità di impianti elettrici messi fuori tensione, il Preposto ai lavori (PL) può essere una Persona comune (PEC). Nel caso di lavori non elettrici in prossimità di impianti in tensione potrebbe rendersi necessaria la sorveglianza da parte di una Persona esperta (PES). Ovviamente occorrerà rispettare la Norma Ce 11-27 e in particolare individuare il responsabile e il preposto dell'impianto: a) individuare la zona di lavoro, b) sezionare completamente la parte di impianto interessata dal lavoro, c) prendere provvedimenti per assicurarsi contro la richiusura intempestiva dei dispositivi di sezionamento, d) verificare che l'impianto sia fuori tensione, e) eseguire la messa a terra e in cortocircuito delle parti attive sezionate, f) realizzare le misure di protezione verso le eventuali altre parti attive adiacenti.

7) Il lavoratore autonomo, che si trovi ad operare in cantieri che presentano rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.lgs. 81/08, deve esibire al Committente, ai fini dell'idoneità tecnico-professionale, un certificato di idoneità sanitaria specifico, ad es. per lavori in quota se deve operare su un ponteggio che si estenda linearmente per oltre 6 m., ad un'altezza superiore a 4 m.?

In mancanza di un certificato di idoneità sanitaria, per i suddetti casi, il Coordinatore può far lavorare il lavoratore autonomo?

Ai sensi dell'allegato XVII il lavoratore autonomo deve produrre un certificato di idoneità sanitaria relativa all'attività da lui svolta. Gli obblighi di valutazione dell'idoneità tecnico professionale gravano sul committente o responsabile dei lavori e non direttamente sul CSE, ma se la richiesta è contenuta anche nel PSC allora il lavoratore autonomo dovrà risponderne anche al CSE.

8) Per il cantiere descritto qui di seguito è necessaria la nomina di un coordinatore e la redazione di un PSC oppure è sufficiente la redazione del PSS da parte della ditta appaltatrice?

Queste le caratteristiche:

- committente pubblico
- realizzazione di una piccola opera di ingegneria naturalistica
- una sola ditta esecutrice

- rischio di caduta dall'alto per un'altezza maggiore di 2 m (sia pure di poco)
- rischio di seppellimento per scavo a profondità maggiore di m 1,5 (sia pure di poco).

Considerato che è presente una sola impresa esecutrice, non vi è l'obbligo di nomina del CSP e del CSE, mentre trattandosi di lavoro pubblico l'impresa dovrà redigere il PSS e il POS.

9) Sono titolare di una ditta di decorazione con un operaio, in questo periodo sto facendo preparare il "POS" per un cantiere (decorazione di una facciata), chi ci prepara la documentazione dice che dovremmo fare il corso per i lavori in quota. E' necessario fare questo corso?

Non esiste un «corso per lavori in quota», esistono corsi per ponteggiisti e per lavoratori che operano in sospensione in fune. Ovviamente esiste comunque l'obbligo di formare i lavoratori sul rischio di caduta dall'alto e sulle relative misure di prevenzione e protezione.

10) Se in un cantiere edile di una certa importanza (sto parlando di lavori pubblici) la committenza (amministratori e non il R.U.P.) vuole far effettuare delle visite guidate a terzi all'interno dello stesso, io come coordinatore come mi devo comportare? Con l'impresa appaltatrice si stava pensando alla compilazione di un foglio con i dati anagrafici di tutti i partecipanti alle visite guidate, con eventualmente uno scarico di responsabilità sugli stessi, anche se penso non valga molto ed è probabilmente in contrasto con le norme in vigore. Vi chiedo se esistono dei modelli già pre-stampati da poter utilizzare in questi casi e quali sono le prescrizioni che io devo dare all'impresa e ai visitatori (oltre all'ordinare la fornitura agli stessi dei dpi necessari) affinché tutto si svolga nel migliore dei modi.

Occorre integrare il PSC, analizzando i percorsi e le modalità delle visite, valutare i rischi e di conseguenza definire procedure operative, occorre anche informare i visitatori sulle situazione di rischio e sulle procedure da seguire fornendo loro i DPI e un breve documento riepilogativo. Occorre anche definire i riflessi sull'attività delle imprese durante le visite.

11) Esiste una norma che obblighi l'ancoraggio degli operatori durante l'effettuazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie con rischio di caduta dall'alto (per esempio manutenzione di antenne sui tetti) e relativo obbligo di installazione ancoraggi per questo fine ove inesistenti?

Le norme sono contenute negli artt. 111, 112 e 115 del D.lgs. 81/08.

12) E' possibile che il CSP riceva l'incarico (in doppio subappalto) da uno studio di progettazione impiantistica, che ha ricevuto a sua volta l'incarico

da uno studio di progettazione direttamente dal Comune? In sostanza il Comune ha appaltato la progettazione ad uno studio che non aveva al suo interno le risorse umane sufficienti, che ha quindi subappaltato ad un altro studio che a sua volta ha incaricato il CSP.

La designazione del CSE e del CSP costituisce un incarico fiduciario da parte del Committente o Responsabile dei lavori. Quindi, indipendentemente dalla procedura di appalto, il Committente o il responsabile dei lavori devono designare il CSE e il CSP individuando un professionista in possesso dei titoli di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/08. Si ritiene che la designazione debba risultare da atti formali. Non è possibile la designazione di un CSE o di un CSP da un soggetto diverso dal Committente o Responsabile dei lavori.

13) Durante i lavori di manutenzione straordinaria degli stabili (es. facciata, ..) volevo un chiarimento in merito alla possibilità di allacciarsi agli impianti elettrici esistenti nel condominio da parte dell'impresa, con i propri quadri elettrici, al di là del tipo di quadro elettrico che posso trovare nello stabile (più o meno adeguato), ma è il principio di fondo che volevo capire. Cioè l'impresa deve sempre e comunque richiedere al gestore della rete un allacciamento ad hoc solo ed esclusivo per il cantiere, o può eventualmente allacciarsi al condominio (supposto che tutto sia a norma ed adeguato)? Noi coordinatori possiamo imporgli questa seconda opzione?

Non esiste un obbligo per l'impresa di dover sempre e comunque richiedere al gestore della rete un allacciamento ad hoc solo ed esclusivo per il cantiere. Non è vietato l'allaccio all'impianto del condominio, fatto salva l'idoneità dello stesso. Il coordinatore può imporre scelte operative solo in relazione a motivi di sicurezza.

14) All'interno di uno stabilimento industriale (raffineria) vengono assegnate a varie ditte di manutenzione e installazione, delle aree recintate e un quadretto elettrico con relativo interruttore (con possibilità di prelevare una potenza maggiore a 6 Kw) al quale le ditte collegano il proprio impianto elettrico con relativo quadretto, per alimentare varie baracche prefabbricate adibite a uffici, depositi, magazzini, locale mensa ecc. I lavori che eseguono le ditte, vengono effettuate presso gli impianti dello stabilimento siti all'esterno delle aree assegnate. Le ditte operanti all'interno dello stabilimento, hanno contratti da un anno e più rinnovabili. Ciò premesso, si chiede se l'impianto elettrico (realizzato dalle varie ditte) che alimenta le baracche sopra indicate, è soggetto a progettazione secondo l'art. 5 del DM 37/08 o esonerato in quanto cantieri o ad essi assimilabili?

Il caso presentato è contemplato nell'art. 10 c. 2 del DM 37/08 « Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità». Inoltre è da ricordare che i

collegamenti elettrici alimentati dalle prese dei quadri terminali (per intenderci i quadri della raffineria) non sono da considerare parte di impianto elettrico fisso. E' compito delle imprese (ditte di manutenzione e installazione) garantire l'idoneità dei sottoquadri utilizzati e l'integrità delle spine e dei cavi di derivazione.

15) La verifica tecnico-professionale delle imprese nell'ambito dei cantieri edili, deve comprendere anche il controllo che le imprese stesse abbiano nominato le figure con compiti inerenti la sicurezza? (medico competente, RSPP, RLS...)? Perché non mi pare che la norma di riferimento - e in particolare l'all. XVII dell'81/08 - lo preveda in maniera esplicita. E' corretto ritenere che la responsabilità sulla presenza in cantiere di un'impresa che non ha eseguito le varie nomine sia da attribuire, oltre al Datore di lavoro di questa, anche al CSE in quanto non ha rilevato l'inadempienza in fase di valutazione del POS?

Indirettamente essendo prevista la presentazione del DVR. Sì perché il POS deve contenere tali indicazioni.

16) In un cantiere edile con nomina del Responsabile dei Lavori, presenza di una sola impresa esecutrice, e quindi in assenza di coordinatori, il responsabile dei lavori (ed eventualmente anche il committente) è esonerato dalle verifiche, dove praticabili, degli adempimenti agli obblighi di cui all'art. 92, comma 1 lett. a) b) c) d) e) (in particolare la lettera e)? In altri termini, la responsabilità delle condizioni di sicurezza delle lavorazioni svolte in un cantiere con le caratteristiche di cui sopra ricadono interamente sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori o ci sono profili di responsabilità chiaramente addebitabili e sanzionabili in capo al Responsabile dei Lavori e\o al committente?

Gli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori sono espressamente e chiaramente indicati all'articolo 90 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., così come all'articolo 93 del Decreto citato sono chiaramente individuate le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori. In tale ultimo articolo si fa riferimento al non esonero delle responsabilità del committente o del responsabile dei lavori connesse alla VERIFICA dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, ovvero per quelli riferiti al coordinatore per la progettazione e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), ovvero per alcuni di quelli riferiti al coordinatore per l'esecuzione. Fermo restando gli obblighi a carico del committente o del responsabile dei lavori indicati all'articolo 90 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ed eventualmente quelli ricompresi all'articolo 26 del citato Decreto, qualora si tratti di datore di lavoro committente, il caso prospettato non contempla la nomina del coordinatore per la progettazione e quello per esecuzione.

17) In caso d'infortunio all'interno di un cantiere edile dove opera una sola impresa esecutrice, dovuto ad esempio ad una caduta dall'alto per

manca di installazione di parte del parapetto, in capo al Responsabile dei Lavori e/o al Committente ricadono delle responsabilità sanzionabili ai sensi del D.lgs. 81/08, o queste sono interamente attribuibili solamente al Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice?

Gli obblighi di tutela della salute e della sicurezza da esplicitarsi nei confronti dei lavoratori di un'unica impresa esecutrice presente in cantiere afferiscono, nel caso prospettato, ai soggetti ben individuati all'articolo 96 «Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e dei preposti» del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ed inoltre deve essere osservato quanto indicato all'articolo 95 «Misure generali di tutela» dal citato Decreto 81/08.

18) Nell'ambito di un cantiere edile per ristrutturazione, un'impresa che riceve l'appalto per la realizzazione di parte dell'opera (nella fattispecie cappotto esterno) direttamente dal Committente, può non presentarsi mai in cantiere e subappaltare l'intero lavoro ad altro soggetto?

Fatto salvo che l'impresa in questione posseda i requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 90, comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08), si tratta comunque di una impresa affidataria che deve assicurare la propria presenza in cantiere per poter ottemperare agli obblighi dell'art. 97 del D. Lgs. 81/08.

19) Nell'ambito dei cantieri edili mi capita spesso di dover discutere perché il Committente (ma in qualche caso anche le imprese esecutrici o l'impresa affidataria) affida una lavorazione (ad esempio la realizzazione degli intonaci) ad una sedicente impresa, che poi si rivela un gruppo di artigiani senza dipendenti, ognuno con la sua partita IVA. Questi mi dicono che sono abituati a lavorare in gruppo perché - quando riescono a prendere un lavoro grosso - "si danno una mano". Dal mio punto di vista (correggetemi se sbaglio) non possono entrare in cantiere perché i lavoratori autonomi possono occuparsi delle sole lavorazioni che sono poi in grado di svolgere da soli e con propri mezzi. Quesiti: E' corretto ritenere la loro presenza in cantiere un rischio grave ed imminente per cui il compito del Coordinatore è quello di sospendere la loro lavorazione? In caso contrario - e cioè se la loro presenza non comporta di per sé un rischio grave ed imminente - il Coordinatore è tenuto ad agire in altro modo, ad esempio con la segnalazione di cui all'art 92 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 81/08? In caso di accertamento da parte degli Organi competenti, quali articoli del Testo Unico verrebbero contestati e a quale soggetto? Il Coordinatore è sanzionabile per questa circostanza o l'unica responsabilità resta in capo al Committente-Responsabile dei lavori che ha mancato nella verifica tecnico-professionale? E' corretto che un'impresa si rivolga ad un'agenzia interinale per avere una squadra di lavoratori mettendo a loro disposizione le sue figure con compiti sulla sicurezza (RSPP, RLS, medico competente)?

La situazione descritta indica la costituzione di una società di fatto e pertanto come soci di una società di fatto sono tutti lavoratori e tutti datori di lavoro con il risultato che dovrebbero avere il POS, RSPP, medico competente, ecc., ecc.,

ecc. Il CSE ovviamente deve verificare se tutti i requisiti sono rispettati altrimenti non consente l'inizio dei lavori.

20) Sono un professionista che opera nel campo della sicurezza cantieri e avrei bisogno da parte Vostra di un chiarimento in merito all'Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Laddove io richiedo l'esibizione del DVR o relativa autocertificazione, p.to 1b dell'allegato, mi viene a volte contestato che la redazione del POS insieme all'accettazione del PSC costituiscono adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3 e che quindi non sono tenuti a presentare il DVR generale aziendale. Personalmente ritengo che l'intento del legislatore fosse proprio quello di voler fare visionare il DVR generale aziendale ai fini della valutazione tecnico-professionale di un'impresa, e che quindi queste lo debbano comunque esibire al committente o al responsabile dei lavori oltre alla redazione e presentazione del POS specifico per il cantiere. Avrei bisogno di sapere se la mia lettura è corretta.

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese avviene in un momento precedente all'incarico (proprio perché in caso di mancanza dei requisiti il committente non deve incaricare l'impresa) momento nel quale ovviamente non esiste alcun POS. Le finalità dell'allegato XVII sono quindi quelle di permettere al committente di verificare, anche attraverso la visione del DVR, che l'impresa che si ha intenzione di incaricare posseda i requisiti tecnico professionali. Solo dopo questa verifica e una volta ottenuto l'incarico l'impresa potrà redigere il POS.

21) Vorrei assumere un ragazzo minorenne di 17 anni come apprendista meccanico, non riesco a capire dove deve andare a fare la visita di idoneità, se presso la ASL o presso un centro per la medicina del lavoro. Inoltre come impresa artigiana possiamo fare noi l'autocertificazione per l'attestato di rischio?

Una lettera circolare n. 18985 in data 21/5/2009 della Regione Piemonte chiarisce che nel caso prospettato le visite mediche di idoneità devono essere effettuate dal medico competente in caso di rischi per i quali la normativa preveda un obbligo di sorveglianza sanitaria. In caso di attività non soggette a sorveglianza sanitaria ci si potrà rivolgere alle S.C. Medicina legale della ASL.

22) Sono laureato in ingegneria meccanica vecchio ordinamento ho frequentato il corso per coordinatori ex 494 nel 2007. In precedenza come assistente tecnico perito meccanico sono stato: 1) per oltre due anni ho operato anche nel settore delle costruzioni facendo le verifiche obbligatorie di legge agli apparecchi di sollevamento anche come U. di P.G. 2) per oltre due anni ho lavorato nell'Ufficio tecnico dell'ASL 11 seguendo e ricoprendo l'incarico di assistente ai lavori in lavori di tipo impiantistico (termo idraulico condizionamento). Detti periodi soddisfano il requisito dell'espletamento

di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno richiesto dall'art. 98 del D.lgs. 81/08. Per attestarlo basta richiedere un certificato di servizio all'ASL o devo far specificare qualcosa in particolare.

Occorre una dichiarazione del datore di lavoro nella quale siano indicati i periodi nei quali si è svolta l'attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

23) In quali occasioni/contesti vige l'obbligo di redigere il PSS (piano di sicurezza sostitutivo)? Si applica solo nel settore pubblico o anche privato?

Il PSS deve essere redatto solamente negli appalti pubblici e solamente nei casi in cui non debba essere redatto il PSC (unica impresa).

24) I corsi di aggiornamento per CSE e CSP hanno una decorrenza quinquennale?

Secondo quanto indicato all'allegato XIV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. per i CSE CSP è previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 h da effettuarsi anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.

25) Nei cantieri temporanei e mobili l'impresa affidataria che sub-appalta dei lavori ad un artigiano deve fornire al medesimo una formazione sui rischi specifici propri dell'artigiano? Se sì, di quante ore? In alternativa, è sufficiente che l'impresa affidataria richieda all'artigiano una autodichiarazione dell'avvenuta partecipazione ad un corso di formazione?

Gli obblighi dell'impresa affidataria trovano indicazione all'articolo 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Nel caso prospettato: il comma 1 dell'articolo prevede che il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifichi le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e Coordinamento (PSC). Oltre a ciò il comma 2 dell'articolo 97 del citato Decreto prevede, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2 (accettazione del PSC e redazione del POS), a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dall'articolo 26, sempre del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che al comma 3 precisa " le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi" Il secondo periodo del comma 2 precisa quali sono le modalità di verifica dell'idoneità tecnico professionale, ovvero secondo i contenuti dell'allegato XVII. Lo stesso allegato al punto 3 precisa " In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2." Riferendosi ai lavoratori autonomi: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla dell'appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoriale c) elenco dei dispositivi di protezione individuali

in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. Come sopra si evidenzia non si fa riferimento ad autocertificazione di documenti.

26) In caso di una società di capitali (srl o spa), con più soci ma un unico socio lavoratore (l'Amministratore), è possibile equiparare il caso di cui sopra ad un lavoratore autonomo? nel caso in cui la società suddetta operi in cantiere, è tenuta alla redazione del POS?

Fatto salvo che non vi siano limitazioni nei poteri dell'amministratore (o altri casi in cui l'amministratore svolga di fatto il ruolo di datore di lavoro), nel caso in cui non vi siano lavoratori, così come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 81/08, non si applicano gli obblighi a tutela degli stessi (e quindi anche il POS). Sono invece applicabili gli obblighi di cui all'art. 21 dello stesso decreto.

27) L'art. 90 comma quarto del D. Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di nomina del Coordinatore ove il cantiere edile necessiti della presenza, anche non contemporanea, di più imprese. E' corretto ritenere che - per onorare gli obblighi di coordinamento e per estensione - quest'obbligo sussista anche quando in cantiere è prevista la presenza di un'unica impresa accompagnata da diversi lavoratori autonomi, oppure quando è prevista la sola presenza di diversi lavoratori autonomi? In un cantiere mi è capitato di trovare l'idraulico (lavoratore autonomo) che, invece di lavorare da solo, si faceva aiutare da un suo collega, anch'egli idraulico e lavoratore autonomo. Ho spiegato loro che l'autonomo può lavorare da solo, e acquisire unicamente i lavori che è in grado di effettuare da solo. La risposta (al limite della credibilità) è stata che il primo idraulico aveva preso in appalto la realizzazione di due bagni, e aveva poi subappaltato al secondo idraulico la realizzazione di uno solo dei due bagni. Io ho provveduto ad allontanare il secondo idraulico ma, per il futuro, vorrei sapere se ho agito correttamente o se il loro ragionamento può essere ritenuto valido.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/08 e prescindendo da ogni valutazione relativa alla regolarità fiscale e/o contributiva, il lavoratore è autonomo quando, assumendo su di sé un rischio di impresa, è in grado di realizzare la prestazione richiesta senza avvalersi dell'opera di lavoratori e in condizioni di piena autonomia. Nelle molteplici casistiche che si possono rilevare negli ambienti di lavoro, non è raro invece verificare situazioni nelle quali più «lavoratori autonomi» costituiscono, di fatto, una società per riuscire a realizzare la prestazione richiesta e che, altrimenti, non riuscirebbero a realizzare. In tal caso, trattandosi di società di fatto, incombono sui soci tutti gli obblighi di tutela previsti dalla norma (e non solo il POS). Altra situazione ricorrente è quella di un «lavoratore autonomo» che privo delle necessarie capacità (tecniche, organizzative, gestionali, etc.) non è in grado di realizzare la prestazione richiesta, ma si limita a prestare il proprio lavoro nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa dalla quale ha ricevuto l'incarico. In tale condizione il «lavoratore autonomo»

può in realtà essere definito «lavoratore di fatto» e di conseguenza essere ricondotto alla tutela dovuta dal datore di lavoro dell'impresa. In astratto, non è vietato affidare a lavoratori autonomi diversi l'esecuzione di lavori diversi nello stesso cantiere, ma occorre vigilare che tale organizzazione sia reale e non fittizia.

28) Vorrei sapere se esiste una normativa regionale sull'impiego e installazione di sistemi anticaduta su tetti. Nel caso tale normativa non fosse in vigore sarei interessato ad una eventuale bozza della normativa citata.

Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 « Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che all'art. 15 (Norme in materia di sicurezza) introduce, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l'obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

29) Se ad occuparsi dello smaltimento di una copertura in eternit non è un'impresa, ma un artigiano senza dipendenti (nella fattispecie trattasi di copertura di una baracca dalle modeste dimensioni), quali obblighi incombono su tale soggetto? Perché dalla lettura del Capo IV del testo unico (e della L. 257/92), mi sembra che il Legislatore abbia normato il solo caso in cui ad operare sia un datore di lavoro coi suoi dipendenti.

Il lavoratore autonomo senza dipendenti deve essere iscritto all'albo nazionale per gestore ambientali categoria 10 A. E' inoltre soggetto agli obblighi dell'art 21 del D. Lgs. 81/08, della legge 257/92 e DM 6 settembre 1994.

30) Con la presente sono a richiedervi se esistono (e nel caso quali siano) i riferimenti normativi che obbligano il coordinatore in fase di esecuzione a vigilare sulla presenza dei cartellini in cantiere e sulla loro corretta redazione (completa di tutte le informazioni richieste dalla norma) e se il coordinatore diventa sanzionabile per la mancanza o per la non conformità dei contenuti dei cartellini del personale presente nel proprio cantiere, soprattutto in cantieri dove il controllo degli accessi e del personale è fatto a "monte" tramite servizio di accreditamento in guardiania e guardiania continua.

Al coordinatore per l'esecuzione spetta l'obbligo di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 92). Ovviamente il PSC deve anche definire le misure per evitare che soggetti non addetti ai lavori possano accedere in cantiere (ovvero in aree particolari per evitare rischi di interferenza) quali ad esempio le recinzioni, le modalità di accesso, ed anche le modalità per rendere riconoscibili gli addetti (che sono per l'appunto individuate dalla norma con i tesserini di riconoscimento). Dunque in questo caso il Coordinatore che

individuerà soggetti privi di tesserino di riconoscimento in violazione alle disposizioni contenute nel PSC è tenuto ad intervenire.

31) In caso di lavoratori distaccati, cioè dipendenti di un'azienda assunti temporaneamente da una seconda azienda per lavorazioni su cantieri, quali dati dovrà contenere il cartellino dei suddetti lavoratori sul cantiere?

Il cartellino di riconoscimento dovrà contenere entrambi i dati con l'indicazione del distacco (Legge 136/2010).

32) In un cantiere Edile l'Impresa ha il problema che non tutti gli operai vogliono sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. Dalle informazioni in nostro possesso tale vaccinazione è obbligatoria in tutti gli ambiti lavorativi dal 1975. Come si può procedere?

La mancata effettuazione della vaccinazione antitetanica per i lavoratori che sono individuati dalla Legge non consente il loro impiego in quelle mansioni e non consente l'emissione di un giudizio di idoneità sanitaria alla mansione. Non è possibile la vaccinazione coatta, ma non potendo essere impiegati in quella mansione devono essere adibiti, laddove possibile, ad altra mansione oppure sospesi dal servizio.

33) La presenza all'interno di un cantiere che ricade nel campo di applicazione del TITOLO IV, di personale del Committente, che sia incaricato solamente di tenere sotto controllo lo svolgimento delle attività di capitolato, come deve essere interpretata? Ovvero tale personale non partecipa attivamente alla realizzazione delle opere ma può essere presente più o meno stabilmente in cantiere per verificare il buon andamento della commessa, disponendo anche di locali ad uso proprio all'interno dei quali saranno allocati scrivanie e macchine elettriche (PC, stampanti, fax, ecc.); deve forse intendersi che lo stesso è equiparato a personale delle imprese esecutrici e quindi per tale presenza in cantiere il Datore di Lavoro, oltre al Documento di Valutazione dei rischi deve redigere il POS e produrre tutta la documentazione di qualificazione secondo l'ALLEGATO XVII?

L'art 89 comma 1 lettera 1 bis del D.lgs. 81 definisce l'impresa esecutrice come «impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali». Tra gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa esecutrice vi è la redazione del piano operativo di sicurezza. Gli obblighi del committente sono indicati all'art. 90. L'art 26 prevede a carico del datore di lavoro committente una serie di altri obblighi. Nel caso prospettato, i lavoratori incaricati solamente di tenere sotto controllo lo svolgimento dell'attività di capitolato risulterebbero personale alle dipendenze del committente. Pertanto, poiché detti lavoratori sono comunque esposti ai rischi presenti in cantiere, qualora l'incarico dell'esecuzione dei lavori edili sia stato affidato ad un'unica impresa esecutrice dovrà ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall'art. 26, oltre agli obblighi di cui all'art. 90. Qualora l'esecuzione delle opere edili venga affidata a più imprese

vengono a configurarsi le condizioni di obbligatorietà dell'art. 90 (es: nomina coordinatori, verifiche dell'idoneità tecnico professionali...). Resta fermo a carico del datore di lavoro committente l'obbligo della valutazione dei rischi e del conseguente documento previsto dall'art. 28.

34) Sono incaricato come RSPP da un'impresa di costruzioni per seguire i loro lavori; in un cantiere che hanno in essere, dobbiamo effettuare uno scavo fino alla quota di -3,55 m dal piano di campagna per realizzare il piano garage di un fabbricato. Fin qui tutto bene, l'unica cosa è che abbiamo fabbricati e strade esistenti che circondano lo scavo (stanno a circa 10 cm dal filo esterno delle strutture in c.a. da realizzare - è un centro storico); oltretutto la relazione geologica riferiva che i terreni erano di riporto mentre dopo le prime operazioni di scavo abbiamo verificato la presenza di sabbia di mare, quindi siamo impossibilitati a realizzare delle sottofondazioni così come da progetto, quindi vanno cambiate le operazioni di scavo. Ecco la domanda: il progettista e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dicono che è onere dell'impresa proporre una soluzione alternativa (con tutti gli oneri che comporta...), io in realtà credo che sia onere loro propormi una soluzione (progetto di scavo) da avallare e/o integrare. Visto che non riusciamo a trovare una via di accordo e mi stanno mettendo in cattiva luce con il mio committente, sapete dirmi chi ha ragione?

Ognuno ha i suoi compiti. Nel PSC dovrebbe essere presente la tavola tecnica sugli scavi che a sua volta dovrebbe essere stata definita in base ad una indagine geognostica preventiva. Il POS a sua volta dovrebbe definire operativamente sulla base di tali indicazioni le procedure operative per effettuare in sicurezza l'intervento. Orbene, se la situazione riscontrata in campo è così diversa dall'atteso (forse le indagini preventive sono state svolte in modo inefficace) tanto da dover richiedere un diverso approccio, dovranno essere adeguati sia il PSC sia il POS.

35) La mancata individuazione del Direttore tecnico di cantiere o del capocantiere potrebbe essere sanzionata dall'art. 159 comma 1, stante che i nominativi di tali figure sono richieste dall'allegato XV, paragrafo 3.2.1. punto 6 in quanto considerati contenuti minimi del POS?

Sì, l'allegato XV definisce i requisiti minimi del POS e, quindi, ex art. 159, l'assenza di uno o più elementi dell'allegato XV integra la violazione punita con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro.

36) Vorrei sapere se le scale in legno a pioli, (con le caratteristiche descritte nel DPR 547/55, ora abrogato) acquistate prima della pubblicazione delle norme UNI EN 131 parte 1 e 2 possono continuare ad essere utilizzate nel settore agricolo per le operazioni di potatura e raccolta frutta ?

Le norme del DPR 547/55 ora abrogato sono sostanzialmente riprese nell'art. 113 del D. Lgs. 81/08. Dalla lettura di tale articolo pare evidente che l'uso di

scaie in legno che rispettino le prescrizioni della norma, anche se di costruzione precedente alle norme tecniche citate, risulta ammesso. Si deve inoltre notare come la nuova norma sia inserita nel titolo IV, capo II, applicabile ai cantieri e in genere ai lavori in quota.

37) Con la presente chiedo delucidazioni in merito all'art. 97, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09. Non trovo nel testo, e neanche fuori da esso, riferimenti precisi a corsi formativi che garantiscano l'adempimento degli obblighi di tale comma. Come faccio io responsabile dei lavori a verificare tale adempimento? Il corso per RSPP per datori di Lavoro può essere considerato sufficiente a tale scopo?

L'art. 97 comma 3 ter, pur non indicando uno specifico percorso formativo, indica sia i soggetti che devono essere formati (datore di lavoro, dirigenti e preposti) sia, indirettamente, i contenuti della formazione che deve riguardare gli obblighi dell'art. 97 (coordinamento per gli interventi della sicurezza, verifica del pos, verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese sub affidatarie...).

Il corso per RSPP per datori di lavoro non può essere considerato sufficiente a tale scopo poiché i contenuti di tale corso non prendono in considerazione gli argomenti di cui sopra.

SEGNALETICA DI SICUREZZA, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI – TITOLI V,VI, VII (ARTT.161-180)

1) Considerato che nel decreto si fa riferimento a molteplici metodologie e norme tecniche per la valutazione dei rischi da MMC. E' corretto interpretare che tali metodi siano non necessariamente obbligatori ma che l'azienda possa eventualmente utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?

Secondo quanto previsto dal titolo VI del Decreto Legislativo 81/08 il DdL valuta le situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato XXXIII. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento e in particolare le norme tecniche della ISO 11228 parti 1,2, e 3 sono esplicitamente richiamate nell'allegato XXXIII.

Nei casi non contemplati da tali norme, si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT.181-297)

1) L'articolo 201 del nuovo decreto 81, relativo ai valori limite di esposizione e valori d'azione inerenti il rischio vibrazioni, contrariamente a quanto previsto dal precedente articolo 3 del decreto 187/2005, stabilisce valori limite anche su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?

I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s² per HAV e 1,5 m/s² per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio ed sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine "... in pochi minuti". Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per "periodi brevi" si debba intendere un valore di a_w che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV (vibrazioni trasmesse al sistema piano-braccio) e almeno 3 minuti per WBV (vibrazioni trasmesse al corpo intero).

2) Un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl) deve tenere il registro degli esposti ai cancerogeni?

Ai sensi dell'articolo 236 il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Gli stessi lavoratori sono iscritti nel registro degli esposti (art. 243).

3) Ai fini della Valutazione del rischio rumore per impresa edile avrei da porre il seguente quesito: per i singoli macchinari ed attrezzature utilizzate (betoniera, trapani, frese, sega circolare, etc.) pensavo di far eseguire delle misure strumentali sui singoli macchinari. Per il resto del tempo della giornata lavorativa (di 8 h) e le attività quali murature, pause tecniche, intonaci, assistenza murature, etc. occorre eseguire misure strumentali in campo sulle singole lavorazioni oppure è sufficiente utilizzare i dati del CPT di Torino in attesa dei pronunciamenti della Commissione consultiva, così come si fa per il PSC?

La valutazione del rumore è definita dall'art. 190. In prima analisi il datore di lavoro valuta il livello il tipo e la durata dell'esposizione, ma se si può fondatamente ritenere che possono essere superati i valori inferiori d'azione i livelli di rumore devono essere misurati. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata (ma solo in fase preventiva) sulla base di studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente. Quindi allo stato, per provvedere alla completa valutazione del rumore secondo l'art. 190, il datore di lavoro di cui trattasi deve

provvedere alla misura di tutti i livelli di rumore laddove si ritenga che possano essere superati i valori inferiori d'azione.

4) Mi è capitato di parlare con un consulente in relazione alla metodologia da adottare per la valutazione dei gesti ripetitivi. Lo stesso mi parlava del metodo ERGO BALP, un metodo di recente affermazione che si basa sui medesimi principi delle metodiche OCRA e RULA, ma che è stato sviluppato adottando i criteri delle norme UNI, con lo scopo di superare i limiti dei tradizionali OCRA e RULA emersi nell'esperienza applicativa nelle aziende. Secondo tale tecnico il metodo in questione fornisce una migliore funzionalità per situazioni molto dinamiche dove è necessario gestire situazioni di job rotation molto frequenti. Inoltre mi è stato riferito, che attualmente è già indicato tra i metodi «riconosciuti» da Regione Piemonte, Società Italiana Ergonomia, CRF ed è in corso di accreditamento in altre regioni. Cercando su internet però non sono riuscito a trovare nulla in merito, per cui probabilmente ho inteso male il nome. Io al momento utilizzo la metodologia della check list Ocra; e come naturale prosieguo di questo tipo di valutazione applico, se il caso, il metodo Ocra vero e proprio (metodo attualmente indicato come «preferred» nella normativa di settore), sul quale mi baso anche per un'eventuale attività di riprogettazione. Conosco inoltre il RULA, la checklist OSHA, il CTD risk assessment, lo Strain Index e l'indice ACGIH-TLV, ma non ho mai sentito parlare di altri metodi. Poiché dovrebbe essere riconosciuto dalla Regione Piemonte (come riferitomi), potreste essermi d'aiuto?

Il metodo oggetto della richiesta, denominato ERGO BALP (dalle iniziali degli autori) è un metodo sviluppato all'interno di un'azienda dell'area torinese, che al momento non risulta essere stato validato in altre realtà aziendali o pubblicato. Il metodo è stato presentato come esperienza aziendale nell'ambito di un progetto relativo all'ergonomia della sicurezza promosso dalla Regione Piemonte. Il Comitato Esecutivo del progetto si è riservato di valutarlo, insieme ad altri sviluppati in singole realtà aziendali e proposti nella stessa occasione, nelle successive fasi del progetto. Non si tratta, quindi, di un metodo ufficiale o ad oggi riconosciuto (né da enti pubblici, né dalla SIE nazionale o dalla SIE Piemonte, che presiedo), a differenza dei metodi citati nel quesito. Per conoscere i risultati del progetto di ricerca «Ergonomia e innovazione» cui hanno partecipato le Università piemontesi e il Politecnico di Torino e le associazioni datoriali e sindacali è possibile consultare il sito <http://www.ergonomia.corep.it> dove ci sono gli atti dei due convegni promossi dalla Regione Piemonte e tutti i documenti operativi prodotti. Tra questi, si segnalano quelli relativi all'analisi dei metodi e degli strumenti di analisi ergonomica e alla proposta di un tool kit per la valutazione dei rischi biomeccanici.

5) Nel decreto legislativo 81 sono presenti i seguenti articoli: Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

Articolo 279 - Prevenzione e controllo. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.

Come deve essere quindi espresso l'esito della valutazione del rischio e di conseguenza quando "nasce" l'obbligo di sorveglianza sanitaria?

Il novellato art. 279 del D.lgs. 81/08, a differenza della sua formulazione originaria, che prevedeva l'obbligo della sorveglianza sanitaria nei casi in cui la valutazione dei rischi evidenziava un rischio per la salute, stabilisce che «Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria». Diversamente da tale formulazione per l'applicazione delle misure tecniche e per la formazione il testo della norma continua a prevederne l'obbligatorietà quando «la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori». Quindi si deve ritenere che la valutazione di cui all'art. 271 deve stabilire se vi sono o meno rischi per la salute e nel caso affermativo provvedere alla realizzazione di misure tecniche ed alla info/formazione prevista dalla norma. Inoltre si dovrà valutare se vi è necessità o meno della sorveglianza sanitaria, ovvero se il rischio evidenziato possa essere controllato o ridotto attraverso la sorveglianza sanitaria.

6) Un lavoratore esposto a un agente irritante o corrosivo, deve comunque essere soggetto a sorveglianza sanitaria in via precauzionale o l'obbligo della sorveglianza deriva comunque dalla valutazione del rischio?

Premesso che l'obbligo di valutazione del rischio, sempre cogente, anticipa la definizione delle misure di prevenzione e protezione, l'obbligo generale contenuto nell'art. 229 prevede che sono sottoposti alla sorveglianza «i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3». Ma a tale norma generale deroga l'art. 224 che prevede che in alcuni casi non si applichi l'art. 229. Dunque per sapere se l'articolo 229 è o meno applicabile ad un caso specifico occorre sapere se esistono due condizioni: 1) vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori 2) le misure di cui all'art. 224 comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio. Se entrambe le condizioni sono verificate l'art. 229 non si applica e di conseguenza non vi è obbligo di sorveglianza sanitaria.

7) L'art 263 del D.lgs. 81/2008 prevede una responsabilità penale del preposto per la violazione dell'art. 248 (Individuazione presenza amianto) in cui il destinatario pare essere solo il datore di lavoro. Se ne deve dedurre una sorta di «responsabilità oggettiva» del preposto accompagnato da un «dovere di vigilanza» sul datore di lavoro ? O vi sono altre interpretazioni?

La violazione dell'art. 248, comma 1 prevede sanzioni sia a carico del Datore di lavoro, sia al Dirigente sia al preposto. E' evidente che ognuno dei soggetti risponde della violazione in riferimento alle proprie competenze ed attribuzioni.

Dunque anche il preposto (che deve essere opportunamente formato) esercitando le funzioni definite nell'art. 2 dovrà adoperarsi per adottare ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione.

8) Sto per discutere la tesi in ingegneria per l'ambiente e il territorio e ho da poco aperto uno studio di consulenza sulla sicurezza sul lavoro. Vorrei sapere se per misurare il rumore negli ambienti di lavoro con un fonometro e redigere il relativo documento di valutazione del rumore bisogna essere un tecnico abilitato. Ed eventualmente che cosa bisogna fare per ottenere l'abilitazione.

L'art 181 comma 2 del D.lgs. 81 indica che la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici tra cui il rumore è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. Al riguardo il coordinamento interregionale ha emanato delle Linee guida che al punto 1.05 delle citate Linee guida indica l'accertamento del possesso di adeguata formazione scolastica, eventuali corsi di formazione, eventuale iscrizione all'albo, curriculum professionale. Inoltre altri elementi utili possono essere l'utilizzo di apparecchiature e l'adozione di modalità tecniche adeguate, il risultato del prodotto finale (relazioni tecniche e DVR).

9) In riferimento alla compilazione del campo «sostanza/preparato» del Registro cancerogeni, è più corretto indicare la sostanza cancerogena o il preparato contenente l'agente cancerogeno? Per il periodismo consigliato sul monitoraggio ambientale è logico basarsi sulla norma UNI EN 689:1997 "Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione?"

L'allegato IV del Decreto 155/2007 chiarisce che in caso di preparato occorre barrare «preparato» quindi indicare il numero CAS della sostanza cancerogena presente nel preparato stesso. Fatta salva l'indicazione dell'art. 236, comma 5 del D.lgs. 81/08, che indica in tre anni il periodismo massimo per effettuare la valutazione del rischio, le indicazioni della norma UNI EN 689:1997 possono costituire un utile riferimento.